



Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE
Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: 289 DEL: 06/02/2013
Codice Direzione: DB1400 Codice Settore: DB1414
Legislatura: 9 Anno: 2013

Oggetto

Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte.
Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale n. 16 del 9 giugno 1994

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353. In particolare, l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

Vista la Legge regionale n. 16 del 9 giugno 1994, la quale all'articolo 7 comma 9 prevede che nel periodo di grave pericolosità per gli incendi è vietato accendere fuochi nonché procedere alle operazioni citate dall'articolo stesso;

considerato che la stessa legge regionale 16/94 all'articolo 7 comma 9, annulla tutte le deroghe previste al comma 3 del medesimo articolo, durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

considerato che lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. lgs n. 166/2001 e successive modifiche;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, a partire dalla data odierna, sul tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge regionale n. 16/94.

From +390688921497
From +390688921497

Thu Feb 7 17:27:28 2013
Wed Feb 6 12:13:42 2013

Page 4 of 4

Page 3 of 3

Dir DB1400 Sett. DB1414 Segue Testo Determinazione Numero *233* / Anno *2013* Pagina 2

La cessazione dello stato di grave pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.


A tal fine;

RENDE NOTO

Che durante tale periodo è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o riscaldatori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o immediato di incendio, e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste dall'articolo 7 comma 3 della L.r. 16/94.

Che per le violazioni al disposti della presente determinazione sono applicate le sanzioni e le pene previste dagli artt. 10 e 11 della legge 21 novembre 2000 n. 353.

Il funzionario referente
Dot.ssa Cristina RICALDONE



Il Dirigente del Settore
Protezione civile e Sistema AIB
Dott. Stefano BOVO

